



NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE

Art. 12

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorita' amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorita' amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Versione in vigore dal 22 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
Estremi	Legge 1 aprile 2022, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/norme-per-la-valorizzazione-delle-piccole-produzioni-agroalimentari/art-12-sanzioni>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it